Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1391

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAUTONE, Giuseppe PISANI, CASTALDI, FEDE, VACCARO, CASTELLONE, PRESUTTO, ACCOTO, DI MICCO, GAUDIANO, FENU, LOREFICE, GIANNUZZI, ROMANO, ORTOLANI, MARINELLO, RICCIARDI, PERILLI, LANNUTTI e ANGRISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2019

Disposizioni in tema di obbligo di esposizione dei numeri telefonici di ascolto e di emergenza dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale « Telefono Azzurro »

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il Telefono Azzurro è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) nata a Bologna nel 1987 da un'idea di Ernesto Caffo, all'epoca professore associato di Neuropsichiatria infantile all'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

L'associazione è stata fondata con lo scopo di difendere i diritti dell'infanzia, successivamente posti al centro della Convenzione sui diritti del fanciullo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, offrendo un punto di ascolto e di accesso alle eventuali richieste di aiuto da parte di bambini in difficoltà.

Il 18 dicembre 1990, con decreto del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, Telefono Azzurro è stato poi eretto ad ente morale e nello stesso anno è stata attivata la prima linea telefonica gratuita per i bambini fino ai 14 anni (1.96.96), attualmente aperta anche agli adulti, attiva su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno.

Al contempo, l'associazione ha però iniziato a sviluppare anche dei modelli di formazione per operatori esperti sulle tematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'ausilio di strumenti informatici e tecnologici adeguati alle esigenze di un'utenza sempre più variegata.

Il centro nazionale di ascolto di Telefono Azzurro si è nel tempo strutturato anche a livello territoriale, con l'inaugurazione di sedi fisiche a Roma e Treviso, l'investimento continuo in ricerca e formazione, la promozione dei diritti delle giovani generazioni anche a livello internazionale e l'affidamento, da parte del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli allora Ministero del lavoro e Ministero delle comunicazioni, della gestione per la fase sperimentale del servizio di emergenza infanzia 114.

Più nello specifico, il 114 è un numero di emergenza al quale rivolgersi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per denunciare un'emergenza che coinvolge un bambino o per segnalare immagini, messaggi o dialoghi che possono nuocere ai ragazzi di cui si rilevi la diffusione attraverso la televisione, *internet* o la carta stampata.

Inoltre, dal maggio 2009 Telefono Azzurro gestisce anche il 166.000, quale linea diretta per i bambini scomparsi.

La presenza e l'importanza di un riferimento continuativo, interamente dedicato ai bambini e agli adolescenti, rappresenta una vera e propria àncora di salvezza per sentirsi protetti, ma nonostante l'impegno e la costanza tale servizio non è noto a tutti e, purtroppo, molti bambini, genitori, insegnanti e componenti della società civile non possono così usufruirne.

Ecco che allora, il presente disegno di legge intende contribuire alla pubblicizzazione dei numeri di ascolto e di emergenza del Telefono Azzurro, sancendo l'obbligo di esposizione, per le pubbliche amministrazioni e per i locali ove si svolge assistenza medico-generica e pediatrica, di un semplice cartello contenente però tali preziosi recapiti.

La violazione di tali disposizioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che varia dai 200 ai 500 euro e, nel caso di pubbliche amministrazioni, dell'applicazione dell'articolo 21 delle « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », concernente la responsabilità dirigenziale.

Sono poi previste la clausola di invarianza finanziaria derivante dall'applicazione di tale disegno di legge e, infine, l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e criteri direttivi)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le strutture di cui al comma 3 del presente articolo espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante i numeri gratuiti di ascolto e di emergenza dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale « Telefono Azzurro ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli del cartello di cui al comma 1, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Il cartello di cui al comma 1, con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2, è esposto negli esercizi ricettivi e di ristorazione, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, negli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, nelle scuole dell'infanzia comunali, statali e pari-

tarie, negli asili nido privati e in quelli comunali di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, negli impianti e nei centri sportivi, nonché nelle palestre, sia a carattere pubblico che privato, nelle principali piazze comunali e nei parchi giochi pubblici e privati.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. La violazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00